



Verbale Assemblea 10/1/2019

In data ventisei del mese di Agosto dell'anno duemiladieciannove, si riunisce l'Assemblea degli associati e si delibera quanto segue:

1) L'Associazione modifica il suo nome da Associazione Artistica Culturale Frida Kahlo - Associazione degli Artisti di via Zisa all'Olivella ad Associazione Frida Kahlo Palermo A.P.S. ed E.T.S.

2) Entro la scadenza del 20 giugno 2020 si provvede alla variazione dello Statuto secondo i deliberati del 14/11/2017 così come previsto per legge.

3) Il Consiglio direttivo è per il mandato coerente composto nel seguente modo:

Presidente: Tineria Angela nata e Palermo il 20/09/1972 ed ivi residente in via

Zisa, 104 C.F. INENG 73704273E

Vice Presidente: Luca Nuntia nato e Palermo il 01/10/1969 ed ivi residente in via

Sanpalo 134 C.F. LCUNN 79RH141731

Segretario Tesoriere: Cardello Claudia Bianca nata e San

Cataldo (CL) il 12/01/81 e residente

in C. de Belio di Mote S.N.C.

Codice fiscale (TP) CFCRDCB81A524782

L'Assemblea è inoltre composta da:

da Colina d'oro nata e Palermo il 01/03/1974 ed

ivi residente in via G. Whitehead, 15 C.F. LCUSV 742442131

Stefano Rossetto Valentina nato e Butera (CL)

il 29/06/1982 residente a Coltaimette in via F. Ferrarini

Parri, 22 C.F. SFRRV 82H69B302T

Condorelli Marcello Tenax nato e Palermo il 24/06/79

residente e Carini via Gerardo, 6 C.F. CRDTS 183464273

- Capone Cosetta detta Nottola nato e Palermo il 29/12/79

ed ivi residente in via Paolo Veronese, 13 C.F. CNCRN 40781432

Schiodi Dupela e Palermo il 11/05/1972 ed ivi residente

in via Alcide, 53 C.F. SCFN 9472E5192730



1) L'Assemblea approva l'affiliazione all'Associazione nazionale AICI, dando mandato al Presidente di farne richiesta.

La Presidente
Duyela Herrera

de Vrijheidsgedachte
in de hand

De. Sepulchre Teravese
Claudio Bruno Cordelle

[illegible]

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo

Registrato il 15/10/2020 serie 3 3606

Page 6 A-10 ES EN 50

EDITOR

MODIFICA DELLO STATUTO A SEGUITO DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DEL 26.08.2019

Nuova Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 L'associazione culturale denominata "Associazione Artistico Culturale Frida Kahlo – Associazione degli artisti di via Bora all'Olivella" già costituita con atto costitutivo privato, registrato al Protocollo 1 23.03.2007 al n.321/1 mod.71/M nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Palermo via Zea, 104, quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, modifica la sua denominazione in "Associazione Artistico Culturale Frida Kahlo Palermo – APS". L'associazione, ove prevista, ricomparirà nella denominazione anche faccorno ETS con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione Artistico Culturale "Frida Kahlo - APS", più avanti denominata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere d, e, f, i,

ijklmnopstuvwxyz

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: promozione di ogni attività artistica e culturale; specie nel campo teatrale, musicale, cinematografico e delle arti figurative in genere. Promozione della cultura del cibo e del benessere psico-fisico dell'umanità. Promozione delle educazione, istruzione e formazione professionale attraverso il coordinamento di attività formative con Scuole, Enti locali, Regioni e Stati.
pubblici e privati, salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; iniziative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; mobilitazione sociale a carattere comunitario;

Modifica con WPS Office

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; cooperazione allo sviluppo; attività volte a promuovere il commercio equo-solidale e l'agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive, dilettantistiche, beneficenze e sostegno di persone con svantaggi socio-culturali-economici e psico-fisici; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; protezione civile; riqualificazione di beni pubblici in disaffezione o di beni confiscati alle criminalità organizzate; Organizzazione e gestione di punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari all'interno dei locali sociali che abbiano carattere di accessibilità rispetto alle attività ricreative e culturali.	Limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: - Organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, recitals e proiezione di films e documenti; presentazione di libri e pubblicazione varie, mostre delle arti figurative in genere. Organizzare attività ludico-ricreative, culturali collegate anche a feste patronali, a usanze e tradizioni locali o in occasione di particolari ricorrenze. - Organizzare e gestire corsi di musica, danza, canto, recitazione, addestramento pittori, poeti e scrittori, creativa, scultura, arti applicate, storia delle tradizioni popolari, discipline olistiche, cucina, fotografia e cinematografia. - Organizzare convegni, seminari, conferenze, mostre mercato, cure pubblicazioni, lezioni e diffusioni audiovisive. - Realizzare e gestire siti web e social per la diffusione e promozione delle attività sopraelencate con particolare riguardo alle arti e tradizioni siciliane. - Organizzare visite guidate in località di interesse artistico culturale.	<u>Soci</u> Art. 7: Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che per fatto di nascita, per condizione di età, scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati tutti gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Art. 8: La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decideva sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Art. 9. Il rigato della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. <u>Diritti e doveri dei soci</u> Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare il libro sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e di esimersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili tra quote associative ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, cumulabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
Art. 6. Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e	



Modifica con WPS Office



Modifica con WPS Office

Perdita della qualità di socio	delle loro funzioni
Art. 11. La qualità di socio si perde:	I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
per morte;	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
per morosità nel pagamento della quota associativa;	<u>Sostenitori</u>
dopo presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà efficacia immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per farne in corso;	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, con l'adozione di idee, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.
per esclusione.	<u>Lavoratori</u>
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di insubordinazione e/o comportamenti scorretti ipotesi che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, laddove necessario al fine dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	<u>Organi Sociali e Cariche Elettive</u>
<u>Volontari</u>	Art. 15. Sono organi dell'associazione:
Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	l'Assemblea dei soci;
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	il Consiglio Direttivo;
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	l'Organo di controllo, laddove eletto;
Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autorizzazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornali e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio.	il Revisore dei conti, laddove eletto;
Direttilo che stabilisce le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.	Tutte le cariche sociali sono elettive.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	<u>L'Assemblea</u>
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente conduce gli organi sociali nello svolgimento	Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno;



Modifica con WPS Office



Modifica con WPS Office

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;	delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;	decide e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente confermata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferiti ad altro aderente anche in caso all'invio di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Nessun aderente può essere titolare di un numero massimo di tre deleghe.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
discute ed approva il bilancio;	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
definisce il programma generale annuale di attività;	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;	<u>Consiglio Direttivo</u>
procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	Tutti i componenti devono essere soci tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio; inammissibile il fallito, o chi è
delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
ratifica le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	



Modifica con WPS Office



Modifica con WPS Office

stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dal pubblico ufficio o incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allegando l'attestato, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza differita, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Art. 23. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia richiesta di deliberazione, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo email inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Tutte le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone. Art. 24. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: - elegge tra i propri componenti il presidente; - elegge tra i propri componenti il vice presidente; - elegge il tesoriere e il segretario; - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; - prepara e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale espresse dall'associazione; - prepara annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.	propone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce poteri generali e speciali; assuma e licenzi eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sua integrazione alla graduatoria dei non eletti. Altrimenti, questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indica elezioni supplitive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scendono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. <u>Il Presidente</u> Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha il suo ufficio sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. <u>Il Tesoriere</u> Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di banca, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statali. Ha piena libertà di disporre del denaro del Consiglio per impieghi non limitati massimamente definiti dal Consiglio direttivo.
--	---



Modifica con WPS Office



Modifica con WPS Office

<u>Il Segretario</u> Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. <u>L'Organo di controllo</u> Art. 29. Quando i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. <u>Revisore legale dei conti</u> Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.	
31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva il diritto di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. <u>Patrimonio, esercizio sociale e bilancio</u> Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato l'bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative degli aderenti contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, donazioni e lasciti testamentari, rimborzi derivanti da convenzioni, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce	
<u>Modifica con WPS Office</u>	<u>Modifica con WPS Office</u>

al rendiconto per cassa o nelle note integrative al bilancio	Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito dai:	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e farne aggiunti nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa od eventualmente aderisce (co. 2 art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
beni immobili e mobili	Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni
azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati	Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 21 comma 2 dello statuto.
denunce, leaschi o successioni	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluta, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, a una diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali	In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve a soci.
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.	L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le quote sociali sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.	Norma finale
E, sotto la direzione, anche indiretta, di utili ed accordi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazioni, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
<u>Libri sociali</u>	
Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
libro degli associati	
registro dei volontari	
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico	
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali	
<u>Pubblicità e trasparenza</u>	
Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la trasparenza, pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligati, nella forma, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e qualora eletto, dell'Organo di controllo.	
Tutti documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.	
Le richieste di accesso alla documentazione vengono inoltrate al Presidente dell'Associazione.	



Modifica con WPS Office



Modifica con WPS Office